



COMUNE DI CALVISANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice 10284

C.C. Numero 17 del 10/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala Consiliare si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
FORMENTINI ANGELO	P	TRATTA IVANA	A
FRANZONI PAOLA	P	BARTOLI PIERANGELO	P
LOVO GAGLIARDI CATERINA	P	TURINI GIAMPAOLO	P
LESIOLI MICHEL	P	FRATTINI ELISA	P
CANDRINA CINZIA	P	TONELLI LIDIA	P
APPIANI GIOVANNI	P	VENEZIANI PAOLO	P
VACCARI ALESSANDRO	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Dott. Alberto Lorenzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE sig. Sig. Pierangelo Bartoli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene aperta la discussione:

Il consigliere G. Turini. Il fatto che altri comuni siano entrati nel CBBO ha giovato ad attenuare gli incrementi o quantomeno a dilazarli? Sarebbe interessante valutare la bontà dei nuovi ingressi.

L'ing. Capoferri per CBBO. Avere una base imponibile maggiore quando bandiamo gare consente economie di scala. Garantire il servizio ad una platea maggiore richiede un'adeguata organizzazione aziendale. Nel 2025 dividendo quota percentuale importante. Il bacino più si ingrandisce e più consente economie di scala.

Replica il Sindaco. Credo che la scelta di far pagare meno sia la scelta minore. Qual è la percentuale di raccolta differenziata?

L'assessore A. Vaccari. Una serie di comuni posto perimetralmente al territorio gestito da BBO si affacciano per ricevere servizi. All'interno di CBBO pensieri molto diversi. Secondo me dove CBBO è brava a far business è giusto che si allarghi. Alcuni sono più propensi a dire che piuttosto è meglio erogare diversi servizi, cosa che ritengo sia molto più rischiosa.

Il consigliere G. Turini. Concordo, ma la situazione delle famiglie non è certo idilliaca. Sarebbe gradito e positivo che i nuovi ingressi avessero ripercussioni positive sulle tariffe. Far capire che più siamo e meglio è. Noi abbiamo ricevuto la documentazione con piano tariffario e nominativi delle utenze. Non so se sia possibile.

Infine il Sindaco. Un tempo i soci fondatori potevano esprimere un voto. Col tempo un comune potrebbe anche decidere di vendere una parte della quota.

Premesso che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Dato atto che ai sensi:

- del comma 683 dell'articolo 1 della già menzionata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...".
- che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'Art. 1, comma 677, ha modificato l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022, in forza del quale si dispone quanto segue: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale di adozione del Piano Economico Finanziario in revisione biennale ha approvato il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.;

Richiamato l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto quindi che ai sensi della L. 25/2022 e in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune approva il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il Regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva, secondo le norme statali per l'anno di riferimento;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Calvisano non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, sono svolte dal Comune;

Visti, altresì,

- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2023;
- che il Comune di Calvisano ha adottato la Tariffa corrispettiva (di seguito anche "TARI"), di natura non tributaria, destinata a finanziare il servizio di igiene ambientale, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 e che la Tari è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani C.B.B.O. Srl (di seguito anche "Gestore"), attraverso il modello dell'in house providing, come previsto dall'art.1, comma 690, della Legge 147/2013;

Preso Atto quindi che C.B.B.O. S.R.L. - sita in via Industriale 33/35 – Ghedi (BS) – è società partecipata dal Comune di Calvisano il quale ha affidato la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello in house providing, ed è, ai sensi della normativa ARERA, gestore delle attività di raccolta rifiuti e di spazzamento/lavaggio strade, oltre che gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti, atteso l'attuale regime di TARI Corrispettiva;

Vista la nota con la quale il Gestore C.B.B.O. S.r.l. ha inviato la documentazione circa la proposta tariffaria TARI 2026;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato L'assetto complessivo circa le componenti perequative fissate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) come contributi fissi applicati in TARI a livello nazionale per finanziare specifici interventi di interesse collettivo e che tali importi non sono una maggiorazione tariffaria del Comune, ma, appunto, una quota nazionale stabilita dall'Autorità, come segue:

- Componente perequativa □□1,□: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10 anno x utenza;
- Componente perequativa □□2,□: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 anno x utenza;
- Componente perequativa □□3,□: istituita con Delibera ARERA n. 133/2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito con DPCM n. 24/2025, pari ad euro 6,00 per utenza.

Dato Atto che il PEF relativo alla gestione dei rifiuti 2026-29, come deliberato, espone, per l'anno 2026 e al netto di detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, un costo complessivo di € 1.127.721 con la suddivisione tra costi fissi € 479.829 e costi variabili € 647.892, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2026;

Ritenuto di determinare pertanto le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, a copertura integrale dei costi espressi dal menzionato Piano e in considerazione delle entrate massime tariffarie consentite dal medesimo;

Richiamato il prospetto tariffario redatto dal gestore C.B.B.O. srl con sede in Ghedi via Industriale 33/35, allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportate le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili, coerenti con il PEF 2026 approvato, e l'imputazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Dato altresì come noto che all'importo delle entrate massime ammissibili per l'anno 2026 sono state applicate – nel rispetto delle logiche di elaborazione della revisione biennale PEF 2026-2029 e quindi in conformità con le previsioni ARERA al riguardo - le detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025 nella misura complessiva di € 24.186;

Reso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui all'allegato A e che gli stessi sono stati determinati in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99 inerente il metodo tariffario normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto dell'allegato A contenente la proposta di adozione delle “tariffe TARI” per l'anno 2026, per le utenze domestiche e non domestiche determinate dal Piano Finanziario sopra richiamato;

Ritenuto di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative (c.d. “zero metri quadri”), l'applicazione del listino dedicato allegato alla presente e, analogamente, di confermare l'applicazione di listino dedicato rispetto alla dotazione delle attrezzature funzionali alla corretta esecuzione del servizio;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze;

Dato Atto che l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e che tale tributo è pari al 5% della TARI dovuta (di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 17/10/2025);

Richiamata l'applicazione delle componenti perequative fissate da ARERA ad incremento della TARI dovuta e che, per quanto attiene alla componente perequativa $\square\square3,\square$ verrà riconosciuto, nella prima fattura TARI 2026, il c.d. “bonus rifiuti” – con dettaglio dell'importo esplicitato sui documenti di riscossione - per i contribuenti il cui ISEE non supera la soglia di € 9.530 euro per l'anno 2025, ovvero 20.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, nella misura del 25% della TARI anno 2025, al netto del TEFA;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Richiamata la deliberazione n. 45 del 29/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio finanziario 2026/2028 (art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000);

Richiamata la deliberazione n. 46 del 29/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2026-2028;

Vista la DGC n. 158 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario dell'anno 2026;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con votazione n. 12 favorevoli resi da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti – TARI per l'anno 2026, predisposte sulla base del Piano Finanziario degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale, come risultano dall'allegato A, quale parte integrante della presente delibera, nel quale sono riportate le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l'imputazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- 3) di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di superfici imponibili e/o circa la dotazione di attrezzature ai fini della corretta gestione del servizio, si applicano i listini in vigore, come allegati alla presente;
- 4) di dare atto che sulle tariffe TARI 2026 viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 5) di confermare l'applicazione nella TARI 2026 delle componenti perequative definite da Arera, ☐1, ☐2, ☐3, in coerenza con le deliberazioni 386/2023/R/rif e 133/2025/R/rif
- 6) di inserire la presente delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di legge;

- 7) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 4 c.p.a.
- 8) di dichiarare, con separata votazione n. 12 favorevoli resi da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano e quindi proclamati dal Presidente la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

Sig. Pierangelo Bartoli

(atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Lorenzi

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI CALVISANO

Produzione quantitativi unitari di rifiuti indifferenziati Anno 2026

PRODUZIONE ANNUA TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN CORRISPETTIVO	506.207,00
COEFFICIENTE DI RAPPORTO KG./LITRO	0,1000 Rapporto soglia minima/QT 60%

Calcolo soglia personalizzata

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

+soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione

+(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

		K MEDI	QT quantitativi teorici		soglie minime di conferimento	
UTENZE DOMESTICHE		Kb	QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA			
Numero Componenti			Kg.	litri	Kg.	litri
1 componente		0,80	42,0473	420,4733	25,2284	252,2840
2 componenti		1,60	84,0947	840,9465	50,4568	504,5679
3 componenti		2,00	105,1183	1.051,1832	63,0710	630,7099
4 componenti		2,60	136,6538	1.366,5381	81,9923	819,9229
5 componenti		3,20	168,1893	1.681,8931	100,9136	1.009,1358
6 o più componenti		3,70	194,4689	1.944,6889	116,6813	1.166,8133
UTENZE NON DOMESTICHE		Kd	QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO			
Attività			Kg.	litri	Kg.	litri
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	0,6321	6,3215	0,3793	3,7929
2	Cinematografi e teatri	3,00	0,4320	4,3199	0,2592	2,5920
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	0,6552	6,5519	0,3931	3,9311
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,73	0,9691	9,6910	0,5815	5,8146
5	Stabilimenti balneari	4,16	0,5990	5,9903	0,3594	3,5942
6	Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione	3,52	0,5069	5,0687	0,3041	3,0412
7	Alberghi con ristorante	11,65	1,6776	16,7757	1,0065	10,0654
8	Alberghi senza ristorante	8,32	1,1981	11,9806	0,7188	7,1884
9	Case di cura e di riposo	9,21	1,3262	13,2622	0,7957	7,9573
10	Ospedali	9,68	1,3939	13,9390	0,8363	8,3634
11	Uffici, agenzie	10,62	1,5285	15,2854	0,9171	9,1712
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	4,77	0,6861	6,8615	0,4117	4,1169
13	Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85	1,4184	14,1838	0,8510	8,5103
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93	1,7179	17,1789	1,0307	10,3074
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	0,8445	8,4455	0,5067	5,0673
16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	1,6905	16,9053	1,0143	10,1432
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,54	1,5170	15,1702	0,9102	9,1021
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	1,0973	10,9726	0,6584	6,5836
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	1,4760	14,7598	0,8856	8,8559
20						
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71	0,9655	9,6550	0,5793	5,7930
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	62,32	8,9739	89,7394	5,3844	53,8436
23	Mense, birrerie, hamburgerie	51,17	7,3676	73,6764	4,4206	44,2059
24	Bar, caffè, pasticceria	42,00	6,0472	60,4718	3,6283	36,2831
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	2,8238	28,2379	1,6943	16,9428
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	2,4480	24,4796	1,4688	14,6878
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	75,66	10,8949	108,9487	6,5369	65,3692
28	Ipermercati di generi misti	17,64	2,5394	25,3940	1,5236	15,2364
29	Banchi di mercato generi alimentari	42,74	6,1545	61,5446	3,6927	36,9268
30	Discoteche, night club	12,12	1,7453	17,4525	1,0472	10,4715

COMUNE DI CALVISANO
Tariffe Igiene Ambientale Anno 2026 **

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,50818	€ 41,63951
2 componenti	€ 0,59711	€ 98,61989
3 componenti	€ 0,66699	€ 106,83822
4 componenti	€ 0,72416	€ 120,53543
5 componenti	€ 0,78133	€ 189,56935
6 o più componenti	€ 0,82580	€ 224,63420
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Parte fissa	Parte variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,53404	€ 0,58152
2 Cinematografi e teatri	€ 0,35452	€ 0,36309
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,63468	€ 0,60024
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 0,74349	€ 0,76590
5 Stabilimenti balneari	€ 0,46241	€ 0,47202
6 Esposizioni, autosaloni	€ 0,40076	€ 0,41415
7 Alberghi con ristorante	€ 1,28750	€ 1,32188
8 Alberghi senza ristorante	€ 0,92029	€ 0,94404
9 Case di cura e di riposo	€ 0,95203	€ 0,97627
10 Ospedali	€ 1,06990	€ 1,09836
11 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,37817	€ 1,41266
12 Banche e istituti di credito	€ 0,55308	€ 0,57017
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,27843	€ 1,31054
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,38180	€ 1,41833
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,64828	€ 0,66548
16 Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,30110	€ 1,33210
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,20046	€ 1,23134
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,93389	€ 0,96106
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,04632	€ 1,07453
20 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,99736	€ 0,95312
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,16963	€ 1,14715
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,14358	€ 4,60107
23 Mense, birrerie, hamburgerie	€ 3,49076	€ 4,07572
24 Bar, caffè, pasticceria	€ 2,77448	€ 3,32150
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,96571	€ 2,01675
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,39630	€ 1,43025
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,80282	€ 6,34051
28 Ipermercati di generi misti	€ 1,41444	€ 1,45464
29 Banchi di mercato generi alimentari	€ 4,72386	€ 4,84956
30 Discoteche, night club	€ 0,94296	€ 0,97127
TARIFFE A CONFERIMENTO		
A Conferimento Rifiuti Indifferenziati	€/Kg.	€ 0,30000

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato
per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

COMUNE DI CALVISANO

COEFFICIENTI QUOTA FISSA E VARIABILE CALCOLATA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti		
		Ka
		Kb
1 componente		0,80
2 componenti		0,94
3 componenti		1,05
4 componenti		1,14
5 componenti		1,23
6 o più componenti		1,30
UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività		Kc
		Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59
2	Cinematografi e teatri	0,39
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,82
5	Stabilimenti balneari	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,44
7	Alberghi con ristorante	1,42
8	Alberghi senza ristorante	1,02
9	Case di cura e di riposo	1,05
10	Ospedali	1,18
11	Uffici, agenzie	1,52
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,61
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,29
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,57
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,06
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,17
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,40
28	Ipermercati di generi misti	1,56
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21
30	Discoteche, night club	1,04

LISTINO DEDICATO EXTRA TARI 2026 (attività non domestiche senza superfici imponibili, c.d. "0 mq")

Territorio	CODICE CER	DESCRIZIONE	2026
			€ / TON*
CALVISANO	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Gratuito
	15 01 02	Imballaggi in plastica	80,00
	15 01 03	Imballaggi in legno	65,00
	15 01 04	Imballaggi metallici	Gratuito
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	284,00
	15 01 07	Imballaggi in vetro	Gratuito
	20 01 01	Carta e cartone	Gratuito
	20 01 02	Vetro	Gratuito
	20 02 01	Rifiuti biodegradabili	62,00
	20 01 38	Legno	65,00
	20 01 40	Metallo	Gratuito
	20 03 07	Rifiuti ingombranti	284,00

*Iva Esclusa

LISTINO DEDICATO EXTRA TARI 2026 (attrezzature e materiali per gestione rifiuti)

Disponibilità	Addebito	Descrizione	2026
			Listino (Ivato)
c/o PuntoECO	c/o PuntoECO	Contributo contenitore raccolta differenziata Umido lt. 10	3,65 €
c/o PuntoECO	c/o PuntoECO	Contributo messa a disposizione kit completo raccolta PAP	15,00 €
c/o PuntoECO	c/o PuntoECO	Contributo messa a disposizione kit aggiuntivo raccolta secco	9,90 €
c/o PuntoECO	c/o PuntoECO	Contributo messa a disposizione contenitore lt. 25	6,19 €
A destino	Fattura Tari	Contributo contenitori raccolta differenziata da lt. 120	27,50 €
A destino	Fattura Tari	Contributo contenitori raccolta differenziata da lt. 240	39,60 €
A destino	Fattura Tari	Contributo contenitori raccolta differenziata da lt. 360	56,10 €
A destino	Fattura Tari	Contributo contenitori raccolta differenziata da lt. 660	167,20 €
A destino	Fattura Tari	Contributo contenitori raccolta differenziata da lt. 1.100	216,70 €
c/o PuntoECO	c/o PuntoECO	COMPOSTER 300 lt per gestione fraz. Organica	49,50 €

LISTINO DEDICATO EXTRA TARI 2026 - SERVIZIO INGOMBRATI A DOMICILIO (SU CHIAMATA)

Il servizio è garantito agli **utenti domestici senza oneri aggiuntivi per 1 (uno) ritiro annuo**, con esposizione di massimo n. 5 (cinque) colli o 2 (due) mc, per utenza, **a bordo strada**.

Il servizio è garantito ai **soliti utenti in regola con il pagamento TARI** e viene erogato entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi (di norma il Venerdì) previa prenotazione presso il **PuntoEco Calvisano** (o tramite invio email all'indirizzo calvisano@punto-eco.it).

Il valore del corrispettivo, dal secondo conferimento annuo, è pari ad € 45.50, pagabile sempre presso il **PuntoEco**.

Eventuali mancate esposizioni del rifiuto pur con prenotazione effettuata saranno addebitate al costo di € 22.74, addebitato nella fattura TARI di saldo. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.cbbo.it.